

RAPPORTO

della Commissione speciale dei confini giurisdizionali e dei ricorsi
in materia di pubblica utilità sul messaggio 30 novembre 1971,
concernente i ricorsi contro la pubblica utilità dei lavori
di sistemazione e di manutenzione della strada di accesso al Piano
della Stampa nei Comuni di Davesco-Soragno, Cadro, Canobbio e Sonvico

(del 21 febbraio 1972)

Contro la dichiarazione della pubblica utilità per le opere di sistemazione e di manutenzione della strada di accesso al Piano della Stampa in territorio dei Comuni di Davesco-Soragno, Cadro, Canobbio e Sonvico (risoluzione 3 novembre 1970 del Consiglio di Stato) si sono appellati i signori: Aldo Barchi, Massagno e Giocamino Fassora, Davesco in uno con i Comuni di Davesco-Soragno, Sonvico e Cadro, nonchè i Municipi di Davesco-Soragno e Sonvico.

I lavori di sistemazione e di manutenzione della strada di accesso al Piano della Stampa vennero dichiarati di pubblica utilità con pubblicazione apparsa sul F.u. n. 89 del 6 novembre 1970. Con la stessa venne fissato il deposito della domanda unitamente agli atti annessi scadente il 23 dicembre 1970.

Nel periodo utile, la legge di espropriazione al suo art. 19, impone che i ricorsi contro la pubblica utilità debbano esser inoltrati in duplo al Consiglio di Stato. E' poi data facoltà di ricorso al Gran Consiglio contro il decreto del Consiglio di Stato nel termine di 15 giorni dalla comunicazione agli interessati.

Il compito del Gran Consiglio è quindi quello di collegio giudicante di seconda istanza, ciò che presuppone l'esistenza di un giudizio di prima istanza che non può essere accettato dall'ente pubblico, società o privati.

Nel caso in oggetto i ricorrenti non si sono avvalsi della facoltà loro concessa ed hanno omesso di far valere le loro ragioni in questa prima fase della procedura.

Quand'anche si volesse entrare nel merito dei singoli ricorsi, questi dovrebbero comunque essere respinti. In particolare per quel che concerne il ricorso inoltrato da Aldo Barchi v'è da sottolineare il fatto che il ricorrente erroneamente pretende essere la strada di proprietà dello Stato, con la conseguenza che ad esso incomberebbero i lavori di sistemazione e di manutenzione secondo la legge sulle strade cantonali del 17 gennaio 1951.

In realtà tale via di comunicazione venne costruita dal Consorzio bonifica e raggruppamento dei terreni del Piano della Stampa. Il Consorzio ne è ancora oggi il proprietario.

In generale tutti i ricorrenti contestano l'esistenza della pubblica utilità solamente con allegazioni di mero carattere soggettivo, sostenendo di non ritrarre beneficio alcuno dalle opere.

Si tratta di una questione non direttamente connessa con la pubblica utilità, argomento questo che ha da essere esaminato in altra sede.

Per queste considerazioni si propone l'adesione al messaggio n. 1770 con la

conseguente reiezione dei ricorsi interposti dai signori Aldo Barchi, Massagno, Giacomino Fassora, Davesco-Soragno, dai Municipi di Davesco-Soragno e Sonvico, dai Comuni di Sonvico, Cadro e Davesco-Soragno.

*Per la Commissione speciale dei ricorsi
in materia di pubblica utilità :*

G. Pedotti, relatore

Altmann — Bizzozero — Canevascini F.
— Cavadini — Fontana — Pagani L. —
Pini L. — Pollini — Rima — Rossi I.
— Tognini

Comio la distribuzione della pubblica utilità per le opere di sistemazione e manutenzione della strada di accesso al Lago della Stappa in territorio dei Comuni di Davesco-Soragno, Cadro, Cavadini e Sonvico (risoluzione 3 novembre 1937 del Consiglio di Stato) si sono opposti i signori Aldo Barchi, Massagno e Giacomino Fassora, Davesco in uno dei Comuni di Davesco-Soragno, Sonvico e Cadro, nonché i Municipi di Davesco-Soragno e Sonvico.

I lavori di sistemazione e di manutenzione della strada di accesso al Lago della Stappa vennero dichiarati di pubblica utilità con pubblicazione apposita del 20 novembre 1937. Con la stessa venne fissato il deposito della domanda di ricorso agli atti ammessi scadente il 23 dicembre 1937.

Nel periodo utile, la legge di espropriazione al suo art. 19 impone che i ricorsi contro la pubblica utilità debbano essere inoltrati in duplo al Consiglio di Stato. E' poi dalla legge di ricorso al Gran Consiglio contro il decreto del Consiglio di Stato nel termine di 15 giorni dalla comunicazione agli interessati.

Il Consiglio del Gran Consiglio è quindi quello di collegio giudicante di merito. E' da notare che la legge presuppone l'esistenza di un conflitto di natura laica che non può essere accettato dall'ente religioso, sociale o privato.

Nel caso in oggetto i ricorsi non si sono avvalsi della facoltà loro concessa ed hanno omesso di far valere la loro ragione in questa prima fase della procedura.

Quando invece si volesse entrare nel merito del singolo ricorso, questi dovrebbe però comunque essere respinti. In particolare per quel che concerne il ricorso inoltrato da Aldo Barchi v. è da sottolineare il fatto che il ricorso è erroneamente inteso essere la strada di proprietà dello Stato, con la conseguenza che ad esso incomparano i lavori di sistemazione e di manutenzione secondo la legge sulle strade comunali del 17 gennaio 1931.

In realtà tale via di comunicazione venne costruita dal Consorzio Bonifera e l'assegnamento del terreno del Piano della Stappa. Il Consorzio ha a ancora acquistato il proprietario.

In generale tutti i ricorsi concernono l'esistenza della pubblica utilità solo merito con allegazioni di merito, carattere soggettivo, sostenendo di non ritulare beneficio alcuno dalle opere.

Si tratta di una questione non giuridicamente complessa con la duplice utilità arguendo questo che ha da essere esaminato in una sede.

Per questo consideriamo al riproposto l'adesione al messaggio n. 1700 con la